

dato numero di praticanti? È il procuratore dei poveri. E il procuratore dei poveri potrà forse richiedere un numero maggiore di quello che è necessario, o forse, perchè gli dispiacerà essere disturbato dai praticanti, non ne richiederà, ancorchè necessario essere possa l'opera loro.

D'altronde la designazione dei praticanti deve essere fatta dalla Camera di disciplina, e può avvenire che i membri i quali la compongono destinino appunto per il tirocinio nell'ufficio del procuratore dei poveri i praticanti di quelli che non fanno parte della Camera, favorendo così se stessi ad altrui detrimento.

Io non credo che possano succedere nè l'uno nè l'altro di questi due inconvenienti.

Quanto al primo, prego l'onorevole Chiaves a riflettere che, secondo la proposta ministeriale, il procuratore dei poveri non ha propriamente che l'iniziativa della proposta, perchè in casi di dissenso fra lui e la Camera di disciplina spetta al presidente della Corte o del tribunale il provvedere, appunto per non dare ansa al procuratore dei poveri di esigere una quantità soverchia di praticanti a detrimento degli altri causidici, e anche dello studio effettivo e della pratica che devono fare. Quanto al secondo, non posso ammettere il sospetto da lui dimostrato.

Giova ritenere, o signori, che la Camera di disciplina sarà elettiva, e nessuno più che i membri di questa Camera deve avere fede nell'elezione. La Camera di disciplina rappresenterà l'intero corpo dei procuratori; quindi non si può temere che i membri della medesima vogliano pregiudicare gli altri a loro particolare beneficio, e se mai questo accadesse, potrebbero essere eletti una volta, ma è certo che non lo sarebbero più una seconda.

Insomma questa sarebbe una diffidenza che noi non dobbiamo nè possiamo avere, non solo perchè dobbiamo credere tutti onesti ed incapaci a tradire la loro coscienza per l'interesse proprio, ma anche perchè faremmo torto all'elezione, che è la base appunto della Camera di disciplina.

Quindi pregherei l'onorevole Chiaves, sentite queste spiegazioni, a non insistere nel suo emendamento, tanto più perchè gli emendamenti non assolutamente necessari, che si vanno proponendo alla legge, non vorrei ne ritardassero forse soverchiamente l'approvazione.

Non credo avere bisogno di dire altro perchè l'onorevole preopinante e la Camera comprendano l'importanza dei miei riflessi.

CHIAVES. La ragione essenziale con cui l'onorevole ministro appoggiava l'opposizione che egli fece al mio emendamento si è questa: egli non vorrebbe che per un anno questa pratica fosse illusoria, potendo avvenire che nell'ufficio dell'avvocato dei poveri non siavi lavoro bastevole per tutti coloro i quali sono in obbligo di frequentarlo; e che perciò dovessero stare in ozio i praticanti.

A tal riguardo ho avuto già l'onore di fare osservare alla Camera ciò che avviene tuttodì.

Quantunque nell'ufficio dei poveri, in cui debbono per un anno fare pratica gli avvocati e i procuratori, non siavi lavoro per tutti i praticanti, essi non istanno in ozio quando hanno realmente desiderio di proseguire l'intrapresa carriera, perchè sono nello stesso tempo addebbi ad un ufficio dell'esercite presso il quale hanno cominciato la pratica.

Il signor ministro poi dice che non si propongano e discutano emendamenti senza necessità.

Io credo che la necessità del mio emendamento sia effettiva e chiara; ed *a priori* si riconosce una tale necessità, e la si può affermare senza tema di errare; poichè credo che in nessun caso si possa seriamente sostenere che la legge che stabilisce l'ufficio del procuratore dei poveri intenda il caso in che vi stia il solo procuratore senza praticanti che agevolino la spedizione delle cause.

La disposizione di legge che io propongo tende dunque appunto a provvedere ad una necessità riconosciuta; ma quando l'articolo in questione lascia ai procuratori la facoltà di avere o non avere praticanti, ne rimane quindi una lacuna, alla quale è d'uopo provvedere, ed a ciò tende il mio emendamento, il quale non fa altro che dare seguito ad uno stato di cose che già esiste.

Quando la legge stabilisce o conserva l'esistenza d'un ufficio pubblico, deve necessariamente provvedervi in modo convenevole e sufficiente, e non so perchè potrebbe venire respinta la mia proposta, essendo eliminate, come credo, le oggezioni a cui l'onorevole ministro ricorreva.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento proposto dal deputato Chiaves.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

L'articolo 18 sarebbe così espresso:

« Nelle città ove trovasi stabilito un ufficio di procuratore dei poveri sarà obbligatoria ai praticanti l'applicazione in detto ufficio per un tempo non minore di un anno.

« Questo tempo sarà computato nel quadriennio stabilito dal numero 5 dell'articolo 5 della presente legge. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

« CAPO V. Doveri e diritti speciali. — Art. 19... »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La Commissione ha soppresso l'articolo del progetto del Ministero, concepito in questi termini:

« I procuratori non possono prestare il loro ministero per cause evidentemente ingiuste. »

La Commissione però riconobbe essere questo uno dei doveri principali dei procuratori, e dovere quelli che vi mancano essere per lo meno passivi delle pene disciplinari. Diffatti più sotto essa ha poi stabilito una pena disciplinare per quelli appunto che violano questo salutare e morale precetto.

Parmi che, tale essendo l'intendimento della Commissione, non siavi motivo per sopprimere l'articolo 19 proposto dal Ministero; anzi credo conveniente di lasciarlo, perchè non si può infliggere una pena fuorchè per la